



N.protocollo: 21/2008

Data: 11 marzo 2008

Oggetto: SPESE DI VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE IN OCCASIONE DI SEMINARI E CONVEGNI

La detraibilità dell'Iva esposta sulle fatture di vitto e alloggio, l'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72 precisa alla lett.e) che non è ammessa in detrazione, salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. In deroga a tale principio generale è intervenuta la *legge Finanziaria per l'anno 2007 che*, modificando direttamente la lettera e) del citato art.19-*bis*1, afferma la detraibilità dell'Iva assolta in relazione a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, se erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Poiché per il solo anno 2007 la detrazione dell'Iva è stata limitata alla misura del 50%, a partire dal 1° gennaio 2008 è possibile detrarre interamente l'Iva assolta in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni e congressi in capo a tutti i soggetti passivi che acquisiscono le predette prestazioni ai fini dello svolgimento della attività, sia di impresa che di arte o professione.

Con la *C.M. n.11/E del 16 febbraio 2007* l'Agenzia delle Entrate, intervenuta a commento delle modifiche apportate dalla citata legge finanziaria, ha fornito importanti precisazioni:

- ◆ viene precisato che la norma, sussistendo i presupposti, rende possibile la detrazione in capo a tutti i soggetti passivi che acquistano tali prestazioni per lo svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione esercitata, riconoscendo possibile la detrazione anche nei confronti dei relatori e non solo ai partecipanti del convegno;
- ◆ viene precisato che la norma, riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento del convegno, rende possibile la detrazione dell'Iva assolta con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie al fine della partecipazione alle attività congressuali. L'Agenzia, quindi, riconosce che l'organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio del partecipante (la distanza della sede dell'evento rispetto alla sede o residenza dei partecipanti) possono rendere necessario il sostenimento di spese nei giorni immediatamente antecedenti o successivi allo svolgimento dell'evento stesso. Ai fini del riconoscimento della detrazione quindi possono essere considerate non solo le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di ristorazione erogate i giorni stessi dello svolgimento del congresso, e alle quali si riferisce in modo esplicito la norma, ma anche le spese il cui sostenimento è necessario per la partecipazione all'evento.

La norma, inoltre, non subordina la spettanza della detrazione dell'imposta alla condizione che l'evento sia localizzato o meno nel Comune di residenza del partecipante, per cui è da ritenersi ammissibile la detrazione per le spese di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui il congresso si tenga nello stesso Comune del domicilio del professionista.

Non sembrano invece conferire il diritto alla detrazione le eventuali prestazioni alberghiere usufruite nello stesso Comune, in quanto non strettamente necessarie all'evento.

In relazione all'aspetto sia oggettivo che soggettivo della detrazione dell'Iva assolta sulle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi e simili è intervenuta autorevole dottrina (circolare *Assonime n.44 del 27 luglio 2007*) per fornire alcune interpretazioni estensive che si ritiene dovranno ottenere un'opportuna conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate per poter essere serenamente attuate.

Le interpretazioni fornite sono le seguenti:



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



- la detrazione dovrebbe competere anche per quelle sostenute in proprio dagli enti e dalle società organizzatrici di tali manifestazioni, trattandosi comunque di servizi acquistati per essere messi a disposizione dei soggetti partecipanti;
- nella nozione di “convegni, congressi e simili” dovrebbero rientrare anche le riunioni organizzate al fine di trattare argomenti e problemi di interesse politico, tecnico, culturale, scientifico, ecc., i raduni di contenuto politico, culturale o di affari per la valutazione o la risoluzione di questioni di comune interesse¹, gli incontri riservati agli intermediari, ai dipendenti, alla clientela ed a categorie professionali particolarmente interessate alla materia formante oggetto della riunione, o come anche gli incontri ed i seminari di aggiornamento finalizzati, ad es., a rendere note le caratteristiche di nuovi prodotti o di nuove procedure adottate dalle imprese di appartenenza, nonché i *c.d. “meetings”* e le *“conventions”* aziendali per l’approfondimento ed il dibattito su eventuali novità coinvolgenti il funzionamento e la vita interna delle imprese;
- la detrazione spetta non solo nei casi in cui dette spese vengano sostenute dal titolare dello studio professionale, o dall’imprenditore, per partecipare direttamente agli eventi dalla norma considerati, ma anche quando sono da questi sostenute per la partecipazione alle suddette manifestazioni da parte di soggetti che risultano legati allo studio professionale, od all’impresa, in ragione dell’attività esercitata, quali, ad es., i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi degli stessi;
- in caso di documentazione mancante che attesti la partecipazione all’evento (ad esempio perché gratuito e quindi, non viene pagata una quota di iscrizione) viene evidenziata l’opportunità (ma non la necessità) di ottenere comunque il rilascio, da parte degli organizzatori delle manifestazioni, di idonea documentazione che ne attesti l’effettiva presenza all’evento (attestato di partecipazione o documento simili).

Trattandosi quest’ultime, di interpretazioni non ancora confermate dall’amministrazione finanziaria, lo Studio consiglia – salvo approfondite e specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso – di procedere alla detrazione secondo le interpretazioni ufficiali fornite dall’Agenzia delle Entrate.

¹ Viene in proposito richiamata la definizione di “convegni” e di “congressi” contenuta nel Devoto-Oli, “Il dizionario della lingua italiana”, Le Monnier, 1995,